CAMERA DEI DEPUTATI N. 2983

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FACCHETTI

Presentata il 27 giugno 1985

Riconoscimento e disciplina dell'attività professionale di relazioni pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rilievo sociale proprio dell'attività di informazione, lo sviluppo assunto in questi anni anche nel nostro Paese delle attività di comunicazione svolte da imprese, enti pubblici, enti territoriali, suggeriscono come opportuno un riconoscimento e una disciplina di tali attività professionali e di relazioni pubbliche.

Esse risultano svolte in Italia da specialisti che operano in un regime di rapporto di lavoro subordinato, come dipendenti di imprese, di enti pubblici, di enti locali oppure in un regime di lavoro autonomo, come professionisti singoli o associati, titolari di studi di consulenza; in molti casi poi tali attività sono svolte da imprese di servizi che agiscono attraverso i propri titolari e/o attraverso dipendenti, specializzati nella predetta attività di relazioni pubbliche.

Le attività di relazioni pubbliche sono esse stesse il risultato fisiologico di un contesto democratico, di un sistema di economia libera di una diffusa e crescente partecipazione dei cittadini le cui opinioni hanno un sempre maggior rilievo nelle decisioni stesse delle imprese, degli enti pubblici, degli enti locali.

Queste attività di relazioni pubbliche, che si basano sulla comunicazione, con utilizzo di mezzi di comunicazione oltre che di mezzi e strumenti specifici, incidono di fatto su interessi, valori, attività e rapporti dei singoli o della collettività.

Da tale premessa deriva l'opportunità di un riconoscimento di tali attività professionali di relazioni pubbliche che nel contempo ne configuri e precisi il campo di intervento, e fissi alcune regole per il loro corretto esercizio.

Tale istanza di riconoscimento, propria e sostenuta da tutti gli operatori del settore attraverso una associazione professionale – la FERPI –, è stata oggetto già in passato di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica.

Nella presente legislatura la proposta di legge n. 148, presentata il 14 luglio 1983, d'iniziativa dei deputati Cristofori, Sanese, Marte Ferrari, Casini Pier Ferdinando, la proposta di legge n. 571, presentata il 29 settembre 1983, d'iniziativa del deputato Angela Francese e la proposta di legge n. 125, presentata il 13 agosto 1983 di iniziativa dei senatori Mezzapesa, Santalco, Fimognari, hanno evidenziato le linee di un riconoscimento per le attività professionali di relazioni pubbliche, con normative omogenee per quanto attiene alla nozione delle attività professionali di relazioni pubbliche, all'elenco professionale, alla correttezza professionale, all'obbligo di informazione, al segreto professionale, all'esercizio abusivo della professione.

La presente proposta mira a regolare l'attività professionale di relazioni pubbliche in quanto tale, nei suoi aspetti specifici di rapporto con il pubblico. Sono invece escluse e non considerate quelle attività di rappresentanza di interessi, proprie e pertinenti di altri soggetti (associazioni sindacali, imprenditoriali e di lavoratori).

Tale distinzione dovrebbe consentire di superare le numerose obiezioni che sono state avanzate e facilitare un *iter* più rapido di approvazione di questo progetto di legge.

Esso può pertanto intendersi come una proposta tendente ad avvicinare su alcuni punti essenziali, e largamente condivisi, le posizioni divergenti manifestatesi nel corso dei dibattiti sin qui intervenuti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Nozione di attività professionale di relazioni pubbliche).

L'attività professionale di relazioni pubbliche è quella svolta da chi, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, in maniera continuativa e prevalente rispetto ad altre attività, instauri, favorisca o mantenga un flusso comunicativo reciproco tra il proprio committente o datore di lavoro ed il pubblico esterno ad esso, al fine della formazione e promozione della immagine e della conoscenza di programmi, attività, servizi e prodotti.

ART. 2.

(Elenco professionale).

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'elenco dei professionisti di relazioni pubbliche.

L'elenco professionale è costituito da due distinte sezioni:

a) quella relativa a quanti svolgono la professione in forma di lavoro autonomo, singolo o associato;

b) quella relativa a quanti svolgono la loro attività professionale con un rapporto di lavoro subordinato, sia che si tratti di rapporto con enti, associazioni, imprese, privati in genere, sia che si tratti di rapporto con agenzie o società di relazioni pubbliche.

A detto elenco possono essere iscritti:

1) coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano una attività professionale di relazioni pubbliche;

2) coloro i quali dopo l'entrata in vigore della presente legge intendano svolgere un'attività professionale di relazioni pubbliche.

L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione sull'attività svolta rilasciata dal committente o dal datore di lavoro.

Per i soggetti di cui al n. 2) del secondo comma del presente articolo la documentazione sull'attività svolta deve essere prodotta entro un anno dalla data di iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco.

ART. 3.

(Correttezza professionale).

L'affidamento di incarichi per attività di relazioni pubbliche non può essere condizionato al vincolo della segretezza per quanto riguarda l'identità del soggetto committente o datore di lavoro, dal quale o nell'interesse del quale l'attività stessa è stata promossa.

Nello svolgimento della sua attività, il professionista di relazioni pubbliche deve:

1) astenersi da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine, o al nome, o che rechi loro molestia;

2) astenersi dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano deliberatamente trarre in inganno chi ne è destinatario;

3) curare che ogni iniziativa di relazioni pubbliche sia chiaramente qualificata come tale nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali l'iniziativa stessa si svolge;

4) nell'utilizzo dei sondaggi di opinione indicare chiaramente le procedure e il metodo di rilevazione ed elaborazione dei dati che è stato utilizzato.

ART. 4.

(Obblighi di informazione).

Il professionista di relazioni pubbliche deve informare, se richiesto, ognuno dei suoi committenti dell'identità di ognuno degli altri suoi committenti. Egli deve inoltre informare il proprio committente, o datore di lavoro, di qualsiasi compenso o premio eventualmente ricevuto, per l'operazione svolta nel suo interesse, da terzi.

ART. 5.

(Segreto professionale).

Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate che quest'ultimo gli abbia comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche, con specifica richiesta di non divulgazione.

ART. 6.

(Norme di attuazione).

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Tali norme devono concernere:

1) le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2;

2) la istituzione di una Commissione per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, relativa composizione, durata e modalità di funzionamento;

3) le sanzioni da adottare nei confronti di chi violi le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge e conseguenti modalità di applicazione.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1985 in lire 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Norme transitorie).

In sede di prima applicazione della presente legge le iscrizioni di cui al precedente articolo 2 possono essere accertate successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 6.